

SNALS LECCO COMUNICA



Sede Via Leonardo da Vinci n. 3
tel/fax 0341 363123
23900 LECCO (LC)

www.snals.it

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 29 SETTEMBRE 2018

ITP: DEPENNAMENTO DA II FASCIA E CONCORSO

In merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR con la circolare n. 37856 del 28/08/2018 ha fornito le seguenti indicazioni:

Vanno inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto:

- gli ITP in possesso di titolo di abilitazione;
- gli ITP che hanno beneficiato di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato.

Vanno depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto:

- gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
- gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato sfavorevole;
- gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l'esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, ad oggi secondo le indicazioni dell'Ufficio Legale solo gli ITP che hanno proposto l'azione 100 atteso che c'è stata una sentenza positiva – anche se appellata - del TAR hanno diritto a permanere in II fascia.

L'udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato deve ancora essere fissata (RG 259/18).

Comunicazione Ufficio Legale appello: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT).

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione.

Quindi, ad oggi qualsiasi appello avverso le precedenti ordinanze di rigetto emesse dal TAR in data 7 agosto 2018 ed in data 1 agosto 2018 è privo di fondamento e potrebbe comportare la condanna alle spese giudiziarie .

Pertanto, l'Ufficio Legale si riserva di decidere le azioni opportune da intraprendere, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, a cui è stata sollevata la questione da parte del Consiglio di Stato.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all'indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

SNALS LECCO COMUNICA

CONCORSI INFANZIA E PRIMARIA

Secondo il Ministro Bassetti entro fine anno sarà bandito il concorso riservato ai diplomati magistrale e laureati in Scienze della formazione primaria con due anni di servizio, e contemporaneamente quello ordinario senza limiti di servizio. In questo modo il Ministro intende eliminare ogni rischio di ricorsi.

Il Concorso straordinario per il quale sono previste 12.000 domande, sarà aperto ai diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/02 e laureati in Scienze della formazione primaria con due annualità di servizio specifico per il tipo di posto richiesto. Nella pubblicazione del bando ci sarà anche la relativa procedura per il sostegno.

Il Concorso ordinario sarà aperto ai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/02 e laureati in Scienze della formazione primaria anche senza servizio di insegnamento.

Il 50% dei posti sarà assegnato alle graduatorie ad esaurimento e il restante 50% ai concorsi.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI: STRETTA FINALE

La prova scritta del concorso a dirigente scolastico si svolgerà il **18 ottobre prossimo** e l'elenco delle sedi di svolgimento sarà comunicato entro il **3 ottobre 2018**, con le stesse modalità della prova preselettiva. La prova si svolgerà nella regione di residenza seguendo l'ordine alfabetico con le informazioni pubblicate sul sito del Miur www.miur.gov.it.

RECLUTAMENTO DOCENTI I.R.C. – INCONTRO AL MIUR

Si è svolto al MIUR l'incontro relativo al reclutamento dei Docenti di religione cattolica.

L'Amministrazione avendo accantonato, al momento, l'ipotesi di un concorso ordinario, ha voluto sentire le OO.SS..

Lo SNALS CONFASAL, ha ribadito, in pieno accordo con tutte le altre OO.SS. in coerenza con quanto sostenuto anche in precedenti riunioni, quanto segue:

1. la necessità assoluta di procedere con urgenza a bandire un concorso riservato per titoli, attraverso il quale valutare sia i servizi prestati sia il superamento di precedenti concorsi; tale richiesta, anche in coerenza con il Decreto "Dignità" finalizzato alla riduzione al minimo del precariato e ad una maggiore stabilizzazione del personale;
2. l'opportunità di incrementare, nei prossimi tre anni, la percentuale di stabilizzazione dell'organico, procedendo alla copertura con personale di ruolo non solo del 70% dei posti, come attualmente è, bensì arrivando al 96% attraverso il bando di un concorso ordinario.

Solo così potremo dare risposte a tutto il personale precario.

Le OO. SS. presenti al tavolo si sono trovate tutte d'accordo su questa necessità.

L'Amministrazione, in particolare, si è riservata di verificare a breve, la fattibilità di un provvedimento di natura legislativa da attuarsi in tempi stretti al fine di poter bandire il succitato concorso riservato.

E' evidente che lo SNALS-CONFASAL si impegna a vigilare e monitorare l'attività dell'Amministrazione allo scopo di riprendere eventualmente il dialogo con il Governo e le Forze Politiche qualora sorgessero problemi.

PENSIONAMENTI 2018 “ELEMENTO PEREQUATIVO”

Riguardo all'elemento perequativo introdotto con gli ultimi contratti del pubblico impiego, l'INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull'assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”.

Dal punto di vista retributivo, come chiarisce il messaggio INPS, l'elemento perequativo è assimilabile all'assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.

Praticamente:

- a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR
- b) quindi non è utile per determinare l'importo della buonuscita o del TFR;
- c) non è utile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
- d) è utile però a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l'importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
- e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.

Va, inoltre, ricordata l'anomalia di questo elemento della retribuzione di cui il contratto ne prevede la corresponsione da marzo a dicembre 2018.

SNALS LECCO COMUNICA

PAGAMENTI DEL TFS E DEL TFR Negli ultimi anni la normativa relativa al pagamento del TFS/TFR ha subito diverse variazioni sia per tempi di attesa che per la ripartizione del pagamento in più quote. Riepiloghiamo di seguito la normativa attuale. Il pagamento del TFR/TFR con decorrenza settembre 2018 riguarda:

a)- Pensionati/e in pensione anticipata dal 1.09.2016; **b)-** Pensionati/e in pensione di vecchiaia dal 1.09.2017; **c)-** Pensionati per aver maturato il requisito compiuto 40° al 31/12/2011 collocati in pensione dal 1.09.2018.

A partire dal mese di settembre 2018 spetta il pagamento della prima quota del TFS/TFR alle seguenti tipologie di pensionati:

- Pensionati/e in pensione anticipata dal 1.09.2016, per costoro è ormai trascorso il previsto «periodo dei 24 mesi «ed entro i tre mesi successivi deve essere effettuato il pagamento dovuto.

- Pensionati/e in pensione di vecchiaia dal 1.09.2017, per costoro è ormai trascorso il previsto «periodo dei 12 mesi» ed entro i tre mesi successivi deve essere effettuato il pagamento dovuto.

- Pensionati per aver maturato il requisito compiuto 40° al 31/12/2011 in pensione dal 1.09.2018, costoro hanno diritto al pagamento entro 105 gg dalla cessazione avvenuta il 1.09.2018. (Il pagamento è riferito ai requisiti maturati in precedenza, non quelli alla cessazione e nessuna rateizzazione.)

Si ricorda che per i pensionamenti con i requisiti maturati dopo il 1.1.2014 si effettuerà il pagamento in più quote:

- la prima quota, riferita ad un importo lordo totale di € 50.000, alle scadenze sopra indicate;

- la seconda quota, fino ad un lordo totale di € 100.000, verrà pagata dopo 12 mesi dalla prima;

- la terza quota, fino ad un totale massimo di € 150.000, verrà pagata dopo 24 mesi dalla prima.

Tutti coloro che cessati nel 2016 e 2017 che abbiano cambiato, per qualsiasi motivo, l'IBAN della banca di accredito già comunicato nella domanda di pensionamento, debbono comunicare il nuovo IBAN al settore TFS dell'INPS di competenza.

E' possibile consultare l'emissione del mandato di pagamento del TFS/TFR sul sito INPS utilizzando il proprio Pin ed il codice fiscale

ONERI DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI- CHIARIMENTI

Molti iscritti, avendo presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici relativi ai servizi prestati in passato e agli anni di laurea, non avendo ancora avuto notizie in merito, si sono allarmati alla lettura del messaggio INPS n. 3190 del 22.08.2018 e, precisamente, al punto 9 che si trascrive:

*“Sulla pensione liquidata in **regime di totalizzazione o cumulo**, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per i riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione.*

Nella ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo di riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l'onere residuo in un'unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all'importo dell'onere effettivamente versato.”

Dalla lettura è chiaro che tale procedura riguarda solo le pensioni liquidate in regime di Totalizzazione e Cumulo contributivo.

Per il personale della scuola, invece, la cui pensione non viene liquidata in regime di Totalizzazione o Cumulo, resta valida la procedura in base alla quale i periodi riscattati, per essere valutabili ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari richiesti per il collocamento in pensione e per il calcolo del suo ammontare, non necessitano del pagamento dell'onere richiesto ma è sufficiente l'accettazione dell'importo relativo dovuto e le modalità del pagamento.

Ricordiamo che è attualmente in vigore la prassi, speriamo ancora per poco, che le domande di riscatto, pur presentate negli anni 80/90, vengono lavorate dall'Amministrazione al momento della domanda di pensionamento dell'interessato. Viene poi comunicato al pensionando il decreto di riscatto e l'eventuale importo dovuto sia in unica soluzione che rateizzato. L'interessato, qualora ritiene favorevole il riscatto, potrà accettare quanto comunicato e quindi da quel momento i periodi oggetto del riscatto concorrono sia al raggiungimento dei requisiti pensionistici che all'importo della pensione.

CONCORSO DSGA

In data 24 settembre 2018 si è svolto l'incontro Sindacati Ministero sul Concorso DSGA.

L'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA, ma ha fatto presente che per consentire l'accesso degli assistenti amministrativi senza laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa, così come è stato per il concorso ordinario, il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di servizio. A tal proposito l'Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di servizio occorreva prestare 12

SNALS LECCO COMUNICA

mesi nell'anno solare per aver riconosciuto l'anno stesso. Lo Snals non ha ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell'anno intero, poiché l'incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario scolastico. L'amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario deve essere bandito obbligatoriamente entro il 2018. Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le procedure vengano avviate entro il 2018.

Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il funzionamento degli uffici di segreteria.

LA VIGILANZA DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

La normativa di riferimento sia di natura legislativa che contrattuale prevede che il collaboratore scolastico non possa accompagnare uno o più studenti fuori dalla scuola (anche da una sede all'altra dell'istituto) in quanto la sorveglianza e la vigilanza durante le attività didattiche spettano al docente. A lui spetta la vigilanza degli alunni all'ingresso e all'uscita dall'edificio scolastico, nel cambio di turno dei professori, l'assistenza durante il pasto nella mensa scolastica e in tutti i casi di necessità. Può coadiuvare l'insegnante di educazione fisica durante il tragitto sede-palestra degli alunni e durante i viaggi di istruzione di una classe. Può aiutare gli alunni portatori di handicap nelle loro necessità nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Ovviamente si dovrà tener conto di due fattori: il suo profilo professionale e il genere dello studente/studentessa: l'assistenza che riguarda anche l'igiene personale a studentesse le mansioni sono affidate alle collaboratrici scolastiche. Il Dirigente scolastico può conferire un incarico specifico al collaboratore scolastico al di fuori del suo mansionario ma la responsabilità, in caso di infortunio di un alunno, oltre che al collaboratore va anche, secondo noi, a chi ha dato l'incarico cioè al Dirigente.

SUPPLENZE - disposizioni varie

Una circolare del Miur (n.37856 del 28 agosto 2018) riguarda le supplenze per l'anno scolastico 2018/19. La circolare ricorda anzitutto che i contratti a tempo determinato del personale docente educativo e ATA devono riportare in ogni caso il termine del contratto stesso e non può più riportare la causa "fino ad avere titolo". Il contratto può essere risolto solo dopo l'individuazione di un nuovo docente avente titolo a seguito di approvazione di nuove graduatorie (come quelle d'istituto). Fra le altre indicazioni la circolare ha fornito istruzioni sull'assegnazione degli spezzoni orario fino a sei ore che non concorrono a formare cattedra e a quelli che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre, quale ad esempio spezzoni derivanti da part-time. L'assegnazione di tali spezzoni non riguarda la posizione nelle graduatorie ad esaurimento provinciali ma rientrano nella disponibilità delle singole scuole. Tali ore possono essere attribuite a personale supplente solo dopo aver offerto le disponibilità al personale in servizio nella scuola e seguendo un preciso ordine:

- 1) al personale con contratto a tempo determinato che ha diritto al completamento di orario
- 2) al personale con contratto di cattedra completo, prima a quello di ruolo e poi a quello a tempo determinato, (assegnando le ore come ore aggiuntive fino a 24 ore settimanali),
- 3) al personale supplente utilizzando le graduatorie di istituto

POTENZIAMENTO: NOVITÀ AI SENSI DEL CCNL

All'inizio del nuovo anno scolastico le istituzioni scolastiche sono alle prese con l'elaborazione e la revisione del PTOF, documento di sintesi dell'attività programmata della didattica e della relativa pubblicità di ogni scuola, destinato alla lettura delle componenti più importanti quali famiglie, studenti, docenti, personale ATA.

Quest'anno, alla luce del nuovo CCNL 2016/2018, sarà necessario individuare ed esplicitare la connessione tra le attività dei docenti (educativa, didattica, progettuale ed organizzativa) ed il relativo orario di lavoro.

Nello specifico poiché la realizzazione del PTOF avviene attraverso l'utilizzo dell'organico dell'autonomia dovranno essere chiaramente esplicitati i contenuti della prestazione professionale del personale docente definiti nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e dagli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa (art. 27),

Il PTOF quindi dovrà tracciare le tipologie di attività che svolgono i docenti con particolare attenzione a quelle di potenziamento o organizzative.

Il nuovo contratto si richiama evidentemente alla fonte normativa contenuta nella legge 107, comma 5 ed ha lo scopo di marcare un confine netto tra le ore programmate nell'ambito dell'attività funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell'istituzione scolastica delineate nel PTOF e quelle eventuali non programmate destinate alle supplenze fino a 10 giorni (comma 85).

SNALS LECCO COMUNICA

SERVIZIO IN TRE SCUOLE E GIORNO LIBERO

Anche quest'anno molti insegnanti hanno avuto la nomina per completare l'orario di cattedra in più scuole. Considerate alcune domande che ci sono pervenute precisiamo che anche il docente che presta servizio in tre scuole ha diritto al giorno libero. Tale diritto pur non essendo riportato nelle norme di legge, va rinvenuto nella consuetudine depositatasi nel tempo ed è sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale del Dirigente scolastico. Comprendiamo le difficoltà che incontrano i dirigenti scolastici nell'articolare i vari orari dello stesso docente ma ciò non dovrebbe essere una discriminante. Anche il corrente CCNL all'articolo 28 comma 5 prevede la possibilità di suddividere la prestazione in non meno di 5 giornate settimanali.

INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve controllare che il preposto alla sicurezza si attenga alle disposizioni di legge ed eventualmente a quelle impartitegli. In caso di infortunio di un dipendente se la condotta del datore di lavoro sia venuta meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e abbia omesso ogni forma di sorveglianza, integra il reato di lesione colposa aggravata della violazione delle norme (*Corte di Cassazione sez.IV penale 8 giugno 2018 n.26294*)

CONGEDO STRAORDINARIO E MATERNITÀ

La Corte Costituzionale (*sent. n.158 del 13/7/2018*) ha giudicato "neutro" la fruizione del congedo straordinario ai fini del riconoscimento dell'indennità di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. In particolare nel calcolo di 60 giorni di congedo fra l'inizio della maternità e la fine del rapporto di lavoro, finora non si potevano escludere i giorni fruiti a titolo di congedo straordinario per l'assistenza a un familiare portatore di handicap in situazione di gravità. Ora invece si può non tenere conto di tale congedo straordinario.

MENSA SCOLASTICA – CIBO FAMILIARE

Dopo lungo discutere il Consiglio di Stato ha finalmente messo la parola fine sulla richiesta di impedire agli alunni di portare da casa i cibi diversi da quelli forniti dalla ditta che ha l'appalto mensa con la scuola. Tutto è partito dalla proposta del Comune di Benevento che aveva respinto la sentenza del TAR Campania che aveva annullato la decisione dello stesso Comune di vietare il consumo di cibi della refezione scolastica. I giudici amministrativi avevano notato l'incompetenza del Comune nella prescrizione ai Dirigenti scolastici di vietare cibi personali nel servizio mensa limitando in tal modo l'autonomia della scuola e togliendo la libertà personale all'alunno maggiorenne (e ai genitori del minorenne) nella scelta alimentare sia in famiglia che all'interno della scuola. I Dirigenti scolastici saranno chiamati a rispettare "*eventuali adozioni di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti*", ma è chiaro che tali misure non potranno consistere in un divieto assoluto.

SOSTEGNO passaggio posto comune - cattedra

Finora la condizione per chiedere trasferimento su posto comune per i docenti entrati in ruolo su posti di sostegno c'era l'obbligo di permanenza quinquennale su tale posto. Tant'è che alcuni docenti si erano visti rigettare giustamente la domanda di trasferimento perché i cinque anni sul sostegno erano stati prestati una parte con incarichi a tempo determinato e l'altra parte in qualità di docenti di ruolo. Dobbiamo dire, ad onore del vero, che il sindacato ha accettato tale obbligo quinquennale sia per continuità didattica su una tipologia particolarmente delicata di insegnamento, sia per un senso di giustizia verso coloro che aspirando al posto comune con punteggio superiore si vedevano colleghi con una corsia preferenziale per l'immissione in ruolo. Una sentenza del Tribunale di Pisa (*sent. 135/2017* pubblicata a giugno scorso) ha stabilito che anche il servizio preruolo sul sostegno è valido per maturare i 5 anni necessari per chiedere il trasferimento su posto comune. Ma l'Amministrazione ancora non fa propria tale sentenza.

SORVEGLIANZA DURANTE LA RICREAZIONE E CAMBI D'ORA

SNALS LECCO COMUNICA

La sorveglianza sugli alunni, come è noto, deve avvenire dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato dall'istituto, comprendendo anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le "uscite" e i viaggi di istruzione. Per il cambio dell'ora se il docente ritiene che la situazione in classe possa comportare dei rischi, non si deve allontanare per andare nell'altra classe a causa di un ritardo nella sostituzione da parte dell'insegnante che dovrebbe succedergli anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica.

Per ciò che riguarda la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni (proporzionale all'età e al grado di maturità degli stessi), che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Nel caso di incidente il docente può discolarsi solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare il danno perché avvenuto in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Decreto MILLEPROROGHE - GAE

Nella seduta del 20 settembre, l'Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 717-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe); i voti favorevoli sono stati 151, 93 i contrari e due le astensioni.

Tra le misure per la scuola:

- Confermata la soppressione della norma che prevede l'inserimento «nella fascia aggiuntiva» delle graduatorie a esaurimento per gli insegnanti abilitati entro l'anno scolastico 2017/2018 e per coloro che hanno diplomi magistrali ante 2001/2002 o diploma tecnico.

Pertanto le GAE non sono suscettibili di modifica con ulteriori fasce e la loro validità rimane fino al loro esaurimento.

SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle **10,00** alle **12,30** **PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** e dalle ore **16,30** alle ore **18,30**

MARTEDÌ E GIOVEDÌ CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI

CONSULENZA FISCALE

FONDO ESPERO:

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE: l'Avvocato riceve presso lo SNALS **PREVIO APPUNTAMENTO** per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

TESSERAMENTO SNALS-Confsal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale **SNALS** di Lecco. **Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.**

La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.

**Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella**